

**DELIBERA N. 223/24/CONS**

**ORDINE ALLA SOCIETÀ DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.  
(QUOTIDIANO LA SICILIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL  
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”; (di seguito, Testo Unico);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del*

*nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTO il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in vigore dal 1° gennaio 2021 e, in particolare, l'art. 10;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la segnalazione in data 23 maggio 2024, a firma di Salvatore Massimiliano Arena, Presidente Provinciale del Partito Democratico Caltanissetta, relativa alla presunta violazione della disciplina in materia di diffusione di sondaggi politico elettorali da parte del quotidiano La Sicilia che, in pari data, ha pubblicato un articolo, disponibile al link <https://www.lasicilia.it/politica/europee-e-sondaggi-chi-svetta-e-chi-e-in-coda-tra-i-partiti-in-sicilia-2149357/>, contenente i risultati di un sondaggio asseritamente privo dei “*requisiti richiesti (pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio, indicazione del soggetto che commissiona il sondaggio, ecc.)*”;

VISTA la nota del Corecom Sicilia, trasmessa in data 24 maggio 2024 alla società Domenico Sanfilippo Editore S.p.A. e alla redazione del quotidiano in cui, nel rappresentare che “*Dalla visione dell'articolo pubblicato sul sito, al link <https://www.lasicilia.it/politica/europee-esondaggi-chi-svetta-e-chi-e-in-coda-tra-i-partiti-in-sicilia-2149357/> non risulta siano state pubblicate le indicazioni prescritte dal comma 3 dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Così come dalla, veloce, visione del quotidiano in formato cartaceo, attraverso il link del sito, si è rilevato che la nota informativa, seppur presente, sembrerebbe non riportare tutte le informazioni individuate dal citato art. 8, comma 3...*”, si prospetta la possibilità di ricorrere all'adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP e si richiedono memorie giustificative ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 28/2000;

VISTA la memoria giustificativa dell'editore, in data 24 maggio 2024 (acquisita in data 27 maggio 2024) in cui, in sintesi, si rappresenta esclusivamente che il sondaggio è “*realizzato e pubblicato dal nostro quotidiano rispetta tutti i criteri di legge previsti dall'articolo 8 delle legge n. 28 del 22 febbraio 2000 ed all'articolo 4 comma 1 dell'allegato "A" della delibera 256/10/CSP del 09 febbraio 2010 "normativa in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”, facendo riferimento al rispetto, da parte della società M.R.S. S.r.l. – Keix, delle norme in materia di realizzazione del sondaggio e di pubblicazione del documento sul sito della Presidenza del Consiglio;

VISTA l'ulteriore nota del Corecom Sicilia in data 30 maggio 2024, in cui, nel prendere atto del contenuto delle controdeduzioni, ribadisce che l'oggetto della contestazione riguarda esclusivamente gli obblighi in capo alla testata di pubblicare la nota informativa del sondaggio e non già gli obblighi relativi alla redazione e alla trasmissione del documento, di esclusiva competenza del soggetto realizzatore e richiama nuovamente la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adeguamento spontaneo;

PRESO ATTO che la società editrice non ha presentato ulteriori memorie giustificative e non ha attuato l'adeguamento spontaneo, consistente nella pubblicazione della nota informativa completa sulla testata;

VISTO il fascicolo istruttorio trasmesso dal Corecom Sicilia in data 6 giugno 2024 (ns. Prot. n. 0158245) e la relativa proposta di adozione di un provvedimento di ordine nei confronti della società editrice della testata;

PRESA VISIONE dell'articolo oggetto di segnalazione e contestazione, sia nella versione cartacea (nota carente di alcuni elementi) che nella versione elettronica (nota mancante);

RITENUTO che il contraddittorio è stato validamente instaurato dal Corecom Sicilia, correttamente contestando alla società editrice della testata la carenza di elementi della nota informativa del sondaggio, con riferimento all'edizione cartacea del quotidiano La Sicilia del 23 maggio 2024, e l'assenza della nota, con riferimento all'edizione elettronica della medesima testata in pari data;

RILEVATO che la memoria della società editrice fa esclusivo riferimento al documento del sondaggio e ai relativi obblighi, e non già all'oggetto della contestazione, ovvero sia la carenza e l'assenza della nota nelle due edizioni del quotidiano;

RILEVATO che, anche a fronte dell'ulteriore precisazione del Corecom circa l'oggetto della contestazione e l'ulteriore invito all'adeguamento spontaneo, la società editrice non ha fornito alcun riscontro;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”*;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che: *“I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del*

*campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è stato realizzato il sondaggio”;*

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“La nota informativa corredata la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell’acquirente; c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale); d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all’articolo 5”;*

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che: *“In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro”;*

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che: *“Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste 8 all’articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l’Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all’articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all’ordine dell’Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249”;*

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, del Testo unico dei doveri del giornalista stabilisce che *“Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l’individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio”;*

RITENUTO che la pubblicazione del sondaggio oggetto di contestazione, nell'edizione elettronica del quotidiano La Sicilia del 23 maggio 2024, risulta non corredata dalla nota informativa in apposito riquadro, in violazione dell'art. 4 del Regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP;

RITENUTO che la pubblicazione del sondaggio oggetto di contestazione, nell'edizione cartacea del quotidiano La Sicilia del 23 maggio 2024, risulta corredata da una nota informativa carente degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) (nome del committente e dell'acquirente), d) (il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'art. 5 – in questo caso il sito [www.sondaggipoliticoelettorali.it](http://www.sondaggipoliticoelettorali.it);

RITENUTO che le giustificazioni addotte dall'editore in merito alla completezza del documento non sono idonee a scusare l'inesattezza e la mancanza della nota, in quanto lo scopo della disposizione di cui all'art. 4 del Regolamento allegato alla delibera 256/20/CSP consiste nel garantire al lettore l'immediata ricezione delle informazioni essenziali del sondaggio, il quale solo in seconda battuta, se eventualmente interessato al tema, potrà approfondire consultando il sito della Presidenza del Consiglio;

RITENUTO, pertanto, di aderire alle conclusioni formulate dal Corecom Sicilia;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Domenico Sanfilippo Editore S.p.A., editrice del quotidiano La Sicilia, di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, facendo riferimento al presente ordine, sull'edizione cartacea, con le medesime caratteristiche editoriali e il medesimo rilievo dell'articolo oggetto di sanzione, la nota completa delle informazioni mancanti, e di aggiornare, sull'edizione elettronica, l'articolo del 23 maggio 2024 oggetto di sanzione, mettendo in primo piano, sotto il titolo, la nota completa di tutti i suoi elementi, facendo riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente delibera è notificata alla società Domenico Sanfilippo Editore S.p.A, alla società M.R.S. srl, in quanto tenuta a fornire alla testata i dati necessari per la compilazione della nota, al Corecom Sicilia, ed è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba